



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 09/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2001, n.1216

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del "Consorzio Sviluppo Murgiano s.r.l." nel Comune di Altamura (Ba). Rilascio parere paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998 e dell'art.34 del D.lvo n.267/2000 in data 15.12.2000 sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con le delibera di seguito riportate a fianco di ogni singola ditta, e il Sindaco del Comune di Altamura appositi Accordi di Programma, per la realizzazione di n. 34 insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte dei soci del Consorzio Sviluppo Murgiano composto dalle seguenti ditte:

1. GOLD STONE S.r.l. (Delibera n. 1473 del 30/10/2000)
2. RELAX S.r.l. (Delibera n. 1440 del 30/10/2000)
3. TRADIZIONE LEGNO S.r.l. (Delibera n. 1441 del 30/10/2000)
4. WOOD WORK 2000 (Delibera n. 1442 del 30/10/2000)
5. NUOVA DUE EFFE S.r.l. (Delibera n. 1443 del 30/10/2000)
6. LA DINELI S.r.l. (Delibera n. 1444 del 30/10/2000)
7. MECCANISMI ITALIA S.r.l. (Delibera n. 1445 del 30/10/2000)
8. D & D S.r.l. (Delibera n. 1446 del 30/10/2000)
9. POLTRONE & SOFA' (Delibera n. 1447 del 30/10/2000)
10. F.LLI TESORO (Delibera n. 1448 del 30/10/2000)
11. START S.r.l. (Delibera n. 1449 del 30/10/2000)
12. NEW TREND DESIGN S.r.l. (Delibera n. 1450 del 30/10/2000)
13. ALTAMURA COSTRUZIONE S.r.l. (Delibera n. 1451 del 30/10/2000)
14. ART LINE S.r.l. (Delibera n. 1453 del 30/10/2000)
15. CUOR DI PELLE S.r.l. (Delibera n. 1455 del 30/10/2000)
16. COSTRUZIONI S.r.l. (Delibera n. 1456 del 30/10/2000)
17. MI.RI. IMBOTTITI S.r.l. (Delibera n. 1457 del 30/10/2000)
18. BRUMA S.r.l. (Delibera n. 1458 del 30/10/2000)
19. MAGICIAN S.r.l. (Delibera n. 1459 del 30/10/2000)
20. SOFAS S.r.l. (Delibera n. 1460 del 30/10/2000)
21. TOP LINE S.r.l. (Delibera n. 1461 del 30/10/2000)
22. LEADER INTERNATIONAL S.r.l. (Delibera n. 1471 del 30/10/2000)
23. MURGIA COLOR S.r.l. (Delibera n. 1472 del 30/10/2000)

24. NEW DESIGN (Delibera n. 1462 del 30/10/2000)
25. LINEA IMBOTTITI S.r.l. (Delibera n. 1454 del 30/10/2000)
26. EURO ART S.n.. c. (Delibera n. 1463 del 30/10/2000)
27. POLYURES SYSTEM S.r.l. (Delibera n. 1470 del 30/10/2000)
28. C.E.D.A.M. COOP. S.r.l. (Delibera n. 1464 del 30/10/2000)
29. DL COSTRUZIONI S.r.l. (Delibera n. 1465 del 30/10/2000)
30. GIORDANO FRANCESCO S.r.l. (Delibera n. 1469 del 30/10/2000)
31. EUROELLE IMPIANTI S.r.l. (Delibera n. 1466 del 30/10/2000)
32. ANCONA SAVERIO (Delibera n. 1468 del 30/10/2000)
33. PUGLIA CLIMA S.r.l. (Delibera n. 1467 del 30/10/2000)
34. TECNO HABITAT (Delibera n. 1452 del 30/10/2000)

Con le citate delibere di G.R. la pratica attuazione degli interventi veniva subordinata alla sottoposizione degli stessi alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 atteso che le aree interessate rientravano nell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario "Alta Murgia" individuato con D.M. 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000).

Con riferimento a quanto sopra, il Consorzio Sviluppo Murgiano in rappresentanze delle su citate ditte ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, apposita documentazione per la valutazione d'incidenza ambientale.

Con nota n. 8476 del 24.7.2001 il Settore Ecologia ha espresso parere favorevole, sotto il profilo dell'incidenza ambientale "considerato che l'opera non determina un impatto diretto e significativo sulla conservazione delle specie ed habitat d'interesse comunitario ritenendo altresì che l'opera sia esclusa dalla applicazione della VIA".

In data 15.12.2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C", art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con propria comunicazione del 19.07.2001 il "Consorzio Sviluppo Murgiano" proponente gli Accordi di Programma in questione ha trasmesso l'elaborato integrativo contenente:

- Relazione sui possibili effetti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente e/o indirettamente interessata dalla presenza di alcune componenti e/o ambiti territoriali distinti, dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T..

Pertanto, essendo direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere in progetto alcuni ambiti territoriali distinti con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela) si rilevano in particolare alcune interferenze delle opere in progetto con gli indirizzi e le direttive di tutela nonché con le prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio che qui di seguito si evidenziano:

- con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento, pur non risultando interessata da componenti di pregio e/o di riconosciuto valore scientifico per quanto attiene all'assetto geologico ed idrogeologico, risulta comunque interessata da alcune componenti di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento ed in particolare dell'assetto geomorfologico. Come si evince infatti dalla cartografia tematica del P.U.T.T. (e

come peraltro riportato dalla stessa documentazione prodotta) l'area di intervento è parzialmente interessata, sul versante settentrionale, da un "crinale" e dal relativo "ciglio di scarpata" ovvero da elementi caratterizzanti "l'attuale assetto geomorfologico" dell'ambito interessato dall'intervento. Ciò stante si reputa necessario che l'intervento in progetto ottemperi a quanto disposto dall'art.3.09 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio sia per quanto attiene agli indirizzi di tutela nonché alle prescrizioni di base al fine di salvaguardare i predetti elementi caratterizzanti l'attuale assetto geomorfologico;

Con riferimento al sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione ne di particolare interesse biologico- vegetazionale. L'area non è interessata dalla presenza di alberi ma risulta parte seminativo e parte a vigneto. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico - vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela.

L'intervento prevede, quali opere di mitigazione, la creazione di oasi od habitat, per consentire la vita di fauna e flora autoctona, nonché la creazione di barriere, con piantumazione di alberi e siepi, lungo tutto il perimetro, per mascherare l'intervento e quindi tutelare il paesaggio. Inoltre l'intervento prevede la ubicazione delle aree a verde, lungo il bosco Comunale esistente, sulla strada provinciale denominato "La Cassanese", in modo tale da mascherare perimetralmente tutta l'area d'intervento.

Infine, a ridosso della tubazione del gas metano, una fascia di mt. 4,00 e lungo tutta la condotta un'aiuola attrezzata con siepi e vialetti in pietra calcarea, sulla stessa direttrice e in corrispondenza del rondò è stata prevista un'ampia zona destinata a giardino pubblico.

Si rappresenta comunque che l'area interessata dall'intervento in progetto risulta, sul versante meridionale, parzialmente ricadere all'interno dell'area annessa dell'emergenza botanico-vegetazionale rappresentata dal "bosco Visceglie"; ovvero la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico prevista nell'area oggetto d'intervento ricade parzialmente nella fascia di m.100,00 dalla citata compagine boschiva dove devono necessariamente applicarsi gli indirizzi di tutela (di cui al punto 1.1 dell'art.2.02), le direttive di tutela (di cui al punto 3.1 dell'art.3.05) nonché le prescrizioni di base (di cui all'art.3.10.4) delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio;

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico -culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato nè l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto di intervento.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, riguarda aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Inoltre, come risulta dalla certificazione in atti rilasciata in data 11.10.99 prot. n.871 dal competente ufficio degli Usi Civici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.7/98 e succ. mod.; le stesse aree comunque sono soggette a livello per la cui affrancazione si dovrà procedere in conformità della vigente normativa.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico - vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", comporta una trasformazione fisica e di uso del territorio interessato in linea di massima ancora compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti a condizione comunque che l'intervento ottemperi pienamente a quanto disposto dagli indirizzi e dalle direttive di tutela nonché dalle prescrizioni di base del PUTT/Paesaggio con specifico riferimento sia alle emergenze geomorfologiche (art.3.09) presenti nell'area d'intervento che con specifico riferimento alle emergenze botanico-

vegetazionali (art.3.10) presenti nelle aree contermini.

Pertanto sulla scorta di quanto prospettato ed in relazione al parere previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio pur reputando (alla luce delle prescrizioni introdotte) ancora compatibile l'intervento in progetto con gli obiettivi generali di tutela paesaggistica insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato, si ritiene necessario che in sede di pratica esecuzione ovvero in sede di lascio di autorizzazione paesaggistica, la soluzione progettuale presentata sia opportunamente conformata alle disposizioni di cui alle N.T.A. del PUTT/Paesaggio recependo "in toto" le prescrizioni formulate col presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 . COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del Bilancio Regionale ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, alla ditte riportate in elenco nella relazione il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, alle condizioni e prescrizioni riportate in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art.5.01 delle predette N.T.A.;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n.127/1997.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
